

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse a partecipare alla Procedura Negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi degli artt.157 c.2 e 36 c.2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, tramite RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dei Servizi di Ingegneria e Architettura finalizzati alla Verifica della vulnerabilità Sismica, Diagnosi Energetica, Rilievo Geometrico, Architettonico, Tecnologico ed Impiantistico da restituire in modalità BIM,

- \_ ed eventuale Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica degli Interventi di miglioramento/adequamento Sismico, da restituire in modalità BIM, sull'immobile di proprietà dello Stato, ubicato nel Comune di Cagliari, via Dante Alighieri n.23, contraddistinto dal codice CAB1124 (Avvocatura Distrettuale dello Stato);
- \_ sull'immobile di proprietà dello Stato, ubicato nel Comune di Sassari, Piazza Sanata Caterina n.4, contraddistinto dal codice SSD0033 (Pinacoteca Mus'a-Museo Sassari Arte);
- \_ sull'immobile di proprietà dello Stato, ubicato nel Comune di Oristano, via del Porto snc, contraddistinto dal codice ORB0456 (Motorizzazione Civile di Oristano).

CIG. 78391585D3-7839189F65-78391238F0  
Scadenza\_05.04.2019

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata su piattaforma MePA, indicati in oggetto. Per tutti e tre gli avvisi si rileva quanto segue:

1. All'avviso pubblicato non risulta allegata la "procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico". Dalla lettura si evince infatti che la stima del compenso è stata fatta ai sensi del D.M. del 17/06/2016 ma non risulta esplicitato il procedimento analitico attraverso cui si è giunti alla definizione dell'importo della prestazione dei servizi da porre a base di gara, né le prestazioni specifiche richieste.

**Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara, anche sul profilo della Stazione Appaltante, oltreché sul portale di MePA.**

Infatti, secondo quanto affermato nelle linee guida ANAC n. 1, al par. III punto 2.2: "(...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo." Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte,

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

*come evidenziato nel paragrafo che segue” (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).*

2. All'art. 10.2 dell'avviso si riportano i requisiti che deve possedere il gruppo di lavoro. Tra questi si richiede che il professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica sia in possesso della certificazione EGE (esperto in gestione dell'Energia). La figura dell'EGE è stata introdotta dalla normativa D. Lgs. 115/2008 e norma Uni Cei 11339:2009, ed ulteriormente confermata grazie al D. Lgs 102/2014 di recepimento della direttiva europea sull'efficienza energetica. Il decreto stabilisce che le **diagnosi energetiche periodiche obbligatorie per le grandi imprese e imprese energivore** debbano essere eseguite da EGE certificati secondo la Uni CEI 11339 da parte di organismi accreditati. Dal 18 luglio 2016 la certificazione è obbligatoria per poter continuare a condurre le diagnosi energetiche. Infatti l'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 102/2014 stabilisce che le diagnosi energetiche devono essere redatte obbligatoriamente da EGE o ESCO solo per i cosiddetti **“Soggetti Obbligati”** ossia coloro che sono classificati come **“Grandi Imprese”**: **“Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS (...).”** A ciò si aggiunga che i CAM Edilizia al punto 2.3.1 **“Diagnosi energetica”** affermano che:

*“Per progetti di ristrutturazione importante di primo livello e per progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500 (duemilacinquecento) metri quadrati, deve essere condotta o acquisita (oltre all'APE ove richiesta dalle leggi vigenti) una diagnosi energetica per individuare la prestazione energetica dell'edificio e le azioni da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio. (...)*

*Per i progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con superficie utile di pavimento inferiore a 2500 (duemilacinquecento) metri quadrati e per i progetti di riqualificazione energetica, gli interventi devono essere supportati da una valutazione costi/benefici e deve essere in ogni caso presentato l'APE.  
(...)*

*Verifica: per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare, per i casi ivi previsti:*

- *una diagnosi energetica redatta in base alle norme UNI CEI EN 16247, da un soggetto certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352 da un organismo di valutazione della conformità, che contenga una valutazione della prestazione energetica dell'edificio-impianto e delle azioni da intraprendere per*

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

- la riduzione del fabbisogno energetico, conformemente alla normativa tecnica vigente;*
- *l'APE, conformemente alla normativa tecnica vigente.*

Nel caso in specie non ci si trova davanti né ad una Grande Impresa, né ad un progetto di ristrutturazione importante di primo livello e/o di secondo livello di edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500.

Di conseguenza si ritiene pertanto che la richiesta in base alla quale occorra la figura dell'EGE contenga in sé un forte profilo di illegittimità e si configuri come fortemente limitativa del favor participationis in quanto preclude la partecipazione ad un'ampia platea di tecnici professionisti comunque altamente qualificati.

3. Al punto 12 dell'avviso, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale si richiede l'espletamento di servizi negli ultimi dieci anni valutati non sull'importo dei lavori ma sull'importo del servizio stesso. Si fa presente che la valutazione dei servizi resi, secondo la normativa passata e vigente, viene condotta sulla base dell'avvenuto *"espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.* (rif. Par. IV punto 2.2.2.1 delle L.G. n. 1 ANAC).

Pertanto, trattandosi di servizi di ingegneria ed architettura l'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 deve essere declinato sulla scorta delle L.G. n.1 dell'ANAC specifiche per i suddetti servizi. Tali linee guida, nell'esplicitare i requisiti da richiedere agli operatori economici per la dimostrazione delle proprie capacità, valutano i requisiti in funzione dell'importo del LAVORI per i quali quei servizi sono stati resi e non in funzione degli importi degli onorari.

Trattandosi di servizi di verifica, rilievo e diagnosi, così come l'amministrazione ha valutato un costo di costruzione per la definizione della percentuale di copertura assicurativa, allo stesso modo si suppone che la stessa, ai fini del calcolo degli onorari, abbia già valutato un costo di lavori pertinente ai servizi da rendere e bastevole ai fini della dimostrazione di requisiti idonei alla complessità del servizio posto a base di gara.

Si chiede pertanto di voler rettificare l'avviso indicando correttamente che la valutazione verrà svolta sull'importo dei lavori e non sull'importo degli onorari.

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

Amministrazione di apportare le dovute modifiche all'avviso.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.